

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Liguria

### Deliberazione di Giunta Regionale n. 1383 del 23 novembre 2001

#### Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli

#### ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

La **Regione Liguria**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Roberto Levaggi, a ciò delegato con deliberazione della Giunta regionale n. 1383 in data 23.11.2001;

La **Provincia di Genova**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Renata Briano, a ciò delegata con deliberazione della Giunta provinciale n. 18 in data 23.01.2002;

La **Provincia di Savona**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Pier Luigi Pesce, a ciò delegato con deliberazione della Giunta provinciale n. 11/3561 in data 22.01.2002;

La **Provincia di Imperia**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Mariano Porro, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 in data 19.03.2002 e provvedimento n. M/32 del 24.04.2002;

La **Provincia di La Spezia**, in persona del Dirigente Area Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione, Riccardo Serafini, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 154 in data 30.11.2001;

**ANCI Liguria** in persona del Vice-Presidente Giuseppe Costa, a ciò delegato con autorizzazione del Presidente Giuseppe Pericu prot. n. 244 in data 07.05.2002.

Le Associazioni produttori agricoli:

**Coldiretti** rappresentata dal Presidente Ennio Fazio;

**Confagricoltura** rappresentata dal Direttore della FederLiguria Antonio Michelucci;

**Confederazione Italiana Agricoltori** rappresentata dal Presidente Ivano Moscamora.

#### PREMESSO CHE

L'attività agricola in Liguria, pur interessando soltanto un quarto del territorio con una Superficie Agricola Utilizzata, SAU, pari a circa ottantamila ettari, è fondamentale per l'ambiente ed il paesaggio.



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

Morfologicamente, nella regione si possono considerare tre ambiti:

- l'ambito costiero, che alle tradizionali colture dell'ulivo e della vite accosta colture orticole e floricole intensive specializzate e all'avanguardia;
- l'ambito appenninico, che affianca colture estensive all'utilizzo zootecnico e forestale del territorio;
- l'ambito alpino, che presenta altitudini maggiori ed è caratterizzato da forestazione e zootecnia. Il censimento agricolo del 1990 registrava un numero di aziende quasi doppio rispetto a quello riportato dai dati ISTAT - Struttura e produzione delle aziende agricole, del 1995 - pari a circa 37.000 unità, quasi tutte dedite alla coltivazione diretta. Inoltre risulta che, per molte aziende, l'attività agricola sia destinata principalmente alla coltivazione di prodotti destinati all'autoconsumo e che le imprese agricole con una produzione sistematica per il mercato siano circa 25.000.

Mediamente, le aziende agricole liguri sono di piccole dimensioni: il 95% ha SAU (superficie agricola utilizzata) inferiore ai cinque ettari, e di queste la metà ha SAU minore di un ettaro. Le dimensioni ridotte riguardano sia la produzione ortofloricola costiera la quale, grazie ai processi produttivi intensivi, ha comunque redditi soddisfacenti, sia le imprese delle aree retrocostiere e interne che praticano colture estensive.

## CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i., fondandosi sui principi della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, introduce una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero e smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria;
- in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito allo strumento degli accordi di programma, che secondo le previsioni degli artt. 3 e seguenti del D.lgs. n.22/1997, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e delle pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed infine al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;
- l'entrata in vigore del D.lgs n.22/1997 ha contemplato i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche di tutela dell'ambiente;
- l'art.4 del D.lgs n.22/1997 prevede che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con la possibilità di prevedere semplificazioni in termini di adempimenti anche amministrativi, ferma restando l'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D.lgs n.22/1997 e nel rispetto delle norme comunitarie;
- le disposizioni di legge citate prevedono espressamente, tra l'altro, il coinvolgimento negli accordi di programma di soggetti privati qualificati, fra i quali le Associazioni di categoria, e la possibilità di stabilire, con gli accordi di programma stessi, specifiche agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie;
- è stata valutata l'opportunità, unitamente alle associazioni di categoria, di definire, attraverso un accordo di programma regionale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
  - aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n.18/1999 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero rifiuti.

stipulano e convengono quanto segue:

## Art. 1

### Oggetto e finalità dell'accordo

1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, espressi dal D.lgs. n. 22/1997 e s.m.i., favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio, e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Il presente accordo intende disciplinare le seguenti tipologie di rifiuti agricoli

Rifiuti pericolosi	CER	Nuovo CER
Fitofarmaci scaduti o non utilizzabili e relativi contenitori	020105	020108 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli esausti da motori, trasmissione ed ingranaggi	130203	130205 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Oli esausti da circuiti idraulici	130207	130113 altri oli per circuiti idraulici
Batterie	160601	160601 batterie al piombo
Vernici	200112*	200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Rifiuti non pericolosi	CER	
Sacchi plastica per concime	020104	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Contenitori di fitofarmaci vuoti e non contaminati	150106	150106 imballaggi in materiali misti
Teli in resina artificiale usati per pacciamatura	020104	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Sacchi in carta o plastica		
Tubi per irrigazione e altro materiale plastico o metallico		
Altri rifiuti assimilabili agli urbani di cui alla deliberazione C.I. 27/7/1984		



# Gestione-Rifiuti.it

**N.B.:** La transcodifica dai Codici Cer del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n. 75/442/CEE per aggiornare gli stessi alla decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE istitutive del nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dalla data del 1.1.2002 è stata effettuata sulla base della bozza di Decreto recante "Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE attualmente in fase di emanazione.

## Art. 2

### Soggetti interessati

Sono interessati dal presente accordo:

- gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 c.c. come modificato dall'art.1 del d.lgs.228 del 18.5.2001 che definisce: *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge”*, esclusi gli imprenditori la cui attività abbia per oggetto esclusivo:
  - la trasformazione o l'alienazione di prodotti agricoli;
  - attività di servizio svolta a favore di produttori agricoli;
- le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 228 del 18.5.2001 che definisce: *“Imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”*;
- i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2083 cc.: *“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”*.

## Art. 3

### Modalità di gestione dei rifiuti oggetto dell'accordo

I rifiuti disciplinati dal presente accordo vengono gestiti con le seguenti modalità:

#### a) Deposito temporaneo

Si tratta dell'operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal produttore prima della raccolta



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale luogo deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo e, preferibilmente, deve essere coperto.

I rifiuti devono essere raggruppati per singole tipologie.

Per i rifiuti non pericolosi il termine massimo di durata del deposito è di 12 mesi, se il quantitativo di rifiuti depositati non supera i 20 mc. In caso di superamento di tale quantitativo i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero o smaltimento ogni tre mesi.

Per i rifiuti pericolosi il termine massimo di durata del deposito è di 12 mesi, se il quantitativo di rifiuti depositati non supera i 10 mc. In caso di superamento di tale quantitativo i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero o smaltimento ogni due mesi.

## *b) Raccolta*

I produttori agricoli possono conferire i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le modalità ed i limiti di seguito specificati, presso gli appositi centri per la raccolta differenziata gestiti, anche tramite un rapporto concessorio, dall'Ente titolare del servizio pubblico o presso strutture all'uopo individuate nell'ambito delle aziende di cui siano titolari i soggetti indicati all'art.2.

Tali punti di raccolta ed accumulo temporaneo sono autorizzati dalla Provincia, con le procedure di cui all'art.28 del D.lgs 22/97, previa verifica della rispondenza del sito individuato ai criteri definiti dal presente accordo di programma all'allegato 1).

I luoghi destinati alla custodia dei rifiuti devono:

- essere accessibili ad orari prefissati compatibili con l'attività delle imprese agricole conferenti;
- essere accessibili per controlli delle autorità competenti finalizzati a verificare la corretta gestione dei rifiuti depositati.

I rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 1 devono essere avviati ad operazioni di recupero.

Ove ciò non sia possibile, sulla base di comprovate esigenze connesse alla carenza di impianti idonei, essi, sulla base di una specifica convenzione con il Comune, possono essere conferiti, ai fini dello smaltimento, al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani. Nei casi in cui la sede dell'attività agricola sia situata in area coperta dal servizio pubblico, tali rifiuti possono essere conferiti nelle strutture destinate ai rifiuti solidi urbani (cassonetti); ove la sede dell'attività agricola sia situata al di fuori dell'area coperta dal servizio pubblico, il trasporto fino al più vicino centro di raccolta di rsu resterà a carico del produttore.

## *c) Gestione contenitori di prodotti fitosanitari non contaminati*

I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, ove sottoposti ad operazioni di corretto utilizzo secondo le modalità definite all'allegato 2.

## *d) Trasporto*

- Iscrizione all'Albo

In base al disposto dell'art.3 - D.lgs. 173/1998, il produttore agricolo, così come individuato ai sensi degli artt. 2083 e 2135 cc., può trasportare con proprio mezzo le seguenti tipologie e quantità, per singolo trasporto, di rifiuti pericolosi, per il conferimento ai centri gestiti in concessione di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, senza che sia richiesta l'iscrizione all'Albo di cui all'art.30 del D.lgs. n.22/1997:

- 2 accumulatori esausti
- 15 litri di olio esausto
- 5 contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati



# Gestione-Rifiuti.it

Sono altresì esentati da tale obbligo, in base all' art.30 - comma 4 - D.lgs n.22/97, i produttori agricoli che trasportano quantità di rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/giorno o 30 L/giorno.

Tale misura si ritiene estendibile anche al trasporto dall'azienda di produzione ai punti di raccolta aziendali di cui all'art.3 lettera b).

Qualora si eccedano le suddette quantità, è necessaria l'iscrizione all'Albo.

Il trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi non richiede l'iscrizione all'Albo a prescindere dalla quantità.

- **Formulario per il trasporto**

Il formulario di identificazione che, in base all'art.15 del D.lgs 22/1997 deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, non è necessario per i trasporti di rifiuti agricoli, nei seguenti casi:

- trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti speciali per quantitativi inferiori a 30 Kg./giorno o a 30 L./giorno effettuato dal produttore dei rifiuti

Nel caso in cui il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ricompresi fra le tipologie oggetto del presente accordo e destinati al conferimento presso centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali di cui all'art 3 lett.b) ecceda le quantità di Kg.30 al giorno il formulario può essere sostituito, ad ogni effetto, dal documento di conferimento di cui all'allegato 3.

Il documento andrà redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata, all'atto del conferimento, al gestore del centro o punto di raccolta aziendale, mentre l'altra andrà conservata dal trasportatore per un anno.

In tutti gli altri casi il trasporto di rifiuti agricoli può essere effettuato previa compilazione del formulario di identificazione, copia del quale va conservata da parte del produttore per un periodo di cinque anni dalla data di compilazione.

*e) Registro di carico e scarico e dichiarazione annuale*

Non sono tenuti all'obbligo di tenuta del registro e dichiarazione annuale al catasto:

- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi prodotti;
- gli imprenditori agricoli che conferiscono i rifiuti pericolosi e non pericolosi al servizio pubblico di raccolta, mediante apposita convenzione.

Nelle altre ipotesi il registro deve essere tenuto presso il luogo di produzione dei rifiuti, salva la possibilità, per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di pericolosi, di adempiere a tale obbligo tramite le associazioni di categoria, con le modalità dell'art.12 - comma 4 - del D.lgs. n.22/1997.

Nel caso di conferimento di rifiuti presso i punti di raccolta aziendali di cui al punto b), l'obbligo della tenuta del registro, per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di pericolosi, può essere adempiuto tramite il titolare o responsabile del punto di raccolta aziendale, con le modalità di cui al suddetto art.12 - comma 4.



# Gestione-Rifiuti.it

## Art. 4

### **Accordi con gli Enti locali titolari dei centri per la raccolta differenziata.**

Ai fini dell'applicazione del presente accordo di programma, ove risulti necessario, le associazioni dei produttori agricoli firmatarie e gli enti locali titolari di centri per la raccolta differenziata possono stipulare specifici accordi di carattere operativo, aventi validità nel territorio di competenza dell'ente. Nel caso in cui i suddetti centri siano gestiti da soggetti terzi tramite un rapporto concessorio con l'ente titolare, quest'ultimo provvederà ad adeguare i termini del rapporto a quanto stipulato in sede di accordo locale.

## Art. 5

### **Modalità di attuazione dei contenuti dell'accordo**

I contenuti del presente accordo di programma saranno attuati tramite il rispetto dei seguenti impegni delle parti firmatarie.

La Regione Liguria si impegna a dare pubblicità al presente accordo tramite la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul proprio sito Internet.

Le Province si impegnano a sensibilizzare i soggetti titolari dei centri per la raccolta differenziata affinché incrementino quanto più possibile il servizio di raccolta a favore degli imprenditori agricoli e a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio dei centri aziendali di raccolta in tempi quanto più possibile celeri.

Le Associazioni di produttori agricoli si impegnano a:

- diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano il recupero anziché lo smaltimento;
- realizzare una apposita campagna informativa che assicuri una diffusione capillare dei contenuti dell'accordo;
- garantire un monitoraggio sulla applicazione dell'accordo tramite l'invio, con cadenza almeno annuale di un report alla Regione ed alle Province, in cui vengano riassunti i risultati più significativi conseguiti.



# Gestione-Rifiuti.it

## ALLEGATO 1

Requisiti delle aree di accumulo temporaneo di cui all'art.3 lett. b)

### Accumulo di imballaggi e rifiuti speciali pericolosi

L'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti di cui sopra può essere effettuato:

1) in aree collocate all'aperto con le seguenti caratteristiche:

- contenitori impermeabili per i materiali conferiti;
- pavimentazione impermeabile sopraelevata, in leggera pendenza verso un pozzetto impermeabile in materiale anticorrosione per la raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire dai contenitori;
- recinzione con rete metallica di altezza pari ad almeno 2 m., interrotta da un cancello dotato di chiusura;
- tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

2) in locali chiusi, o in parte degli stessi, con le seguenti caratteristiche:

- pareti impermeabili interrotte da porta con serratura e/o recinzione con rete metallica di altezza pari ad almeno 2 m., interrotta da un cancello dotato di chiusura;
- le pareti che delimitano il locale devono essere lavabili almeno fino a 2 m. di altezza;
- contenitori impermeabili per i materiali conferiti;
- pavimentazione impermeabile sopraelevata, in leggera pendenza verso un pozzetto impermeabile in materiale anticorrosione per la raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire dai contenitori;
- sistema di ventilazione.

In entrambi i casi devono essere presenti i mezzi di protezione e di primo soccorso idonei per assicurare la tutela e la salute del personale addetto.

### Accumulo di imballaggi e rifiuti speciali non pericolosi

L'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti di cui sopra può essere effettuato in aree recintate e con modalità tali da escludere dispersioni di materiali nell'ambiente.



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ila (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

## ALLEGATO 2

### **Norme tecniche per il corretto utilizzo dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.**

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, ove sottoposti a lavaggio con acqua nel loro luogo di utilizzo.

Tale operazione può essere effettuata manualmente o mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche.

Nel primo caso si deve riempire il contenitore per circa 1/5 del suo volume con acqua, chiuderlo ed agitare bene. Versare il refluo ottenuto in apposito serbatoio. Ripetere l'operazione per tre volte avendo cura di far sgocciolare bene il contenitore al termine dell'ultimo lavaggio.

Nel secondo caso si possono utilizzare le specifiche attrezzature presenti sul mercato.

In entrambi i casi il refluo ottenuto deve essere utilizzato solo per eseguire trattamenti fitosanitari.

I contenitori lavati e vuoti devono essere inseriti in sacchi impermeabili e chiusi ermeticamente sui quali deve essere collocata un'etichetta contenente i dati identificativi del produttore, ovvero:

- ragione sociale dell'azienda agricola;
- indirizzo della sede;
- codice fiscale.



# Gestione-Rifiuti.it

## ALLEGATO 3

Fac simile Documento di conferimento sostitutivo del formulario per trasporti eccedenti la quantità di Kg.30/giorno a centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali

Centro di raccolta	Data ----/-----/----
Tipologie rifiuti Quantità	
■	
■	
■	
■	
Dati identificativi del produttore dei rifiuti	
Nome o ragione sociale _____	
Codice fiscale _____	
Luogo di produzione dei rifiuti _____	
Firma del produttore	Firma del responsabile del centro di raccolta

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

